



REPUBBLICA ITALIANA

21/2024

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI SEZIONE PRIMA GIURISDIZIONALE

CENTRALE D'APPELLO

composta dai seguenti magistrati:

Massimo Lasalvia	Presidente
Fabio Gaetano Galeffi	Consigliere
Aurelio Laino	Consigliere rel.
Giuseppina Mignemi	Consigliere
Beatrice Meniconi	Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di appello in materia di responsabilità iscritto al n. **59785** del registro di segreteria, proposto da **MOSCATO Michele**, nato a Fasano-Montalbano (BR) il 20.10.1967 (c.f. MSCMHL67R20D508T), in proprio e quale rappresentante legale della s.c.a.r.l. **MITILCOOP ADRIATICA** (p.iva 7345790724), rappresentato e difeso dagli avv.ti Fabrizio Lofoco (*avvofab@pec.giuffrè.it*) e Alessandra Muciaccia (*alessandramuciaccia@pec.giuffrè.it*)

contro

il Procuratore regionale della Corte dei conti per la Puglia;

il Procuratore Generale della Corte dei conti;

avverso e per la riforma

della sentenza n. 994/2021 resa dalla Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale per la Regione Puglia, pubblicata in data 26.11.2021.

Esaminati gli atti e i documenti del giudizio;
uditi, nella pubblica udienza del 24.11.2023, il relatore, il P.M., nella
persona del V.P.G. Adriana Parlato, nonché l'avv. Lofoco;

Svolgimento del processo

Con la sentenza impugnata la Sezione territoriale ha condannato in solido gli appellanti al pagamento, in favore dell'amministrazione regionale pugliese, dell'importo di € 126.000,00, oltre accessori, a titolo di responsabilità erariale derivante dall'illecita percezione di aiuti in materia di investimenti produttivi nel settore dell'acquacoltura, nell'ambito della Misura 2.1.1-progetto 25.

La vicenda per cui è causa prendeva abbrivio dagli esiti di una verifica effettuata, nella primavera del 2016, dalla Guardia di Finanza-Sezione Operativa Navale di Manfredonia, da cui emergevano presunte irregolarità commesse dalla società appellante in relazione al progetto finanziato, prevedente la realizzazione di un impianto innovativo di maricoltura integrata *off shore* con installazione di gabbie a mare dell'estensione di circa 2.000 mc. e n. 12 filari di molluscoltura.

In particolare, si accertava che le gabbie non erano ancora attive, perché non completate e, inoltre, che la società non era in possesso del nulla osta dell'Ente Parco del Gargano, nonostante l'impianto da finanziarsi insistesse in una zona del parco vincolata paesaggisticamente.

L'iter amministrativo finalizzato all'ottenimento del contributo si era articolato, a sua volta, nella presentazione, nel febbraio 2013, da

parte della soc. Mitilcoop Adriatica, per il tramite del suo legale rappresentante, Michele Moscato, di apposita domanda, all'esito della cui istruttoria, da parte dei competenti uffici regionali, si era pervenuti al riconoscimento dell'incentivo per la complessiva somma di € 252.000,00, a fronte di un investimento pari a oltre 564.000,00 euro.

Successivamente, la medesima società comunicava alla Regione Puglia la necessità di modificare la localizzazione del sito in un'area del lago di Varano, nel Foggiano, già originariamente concessa ad altra azienda (la s.c.a.r.l. "Marica"), cui sarebbe subentrata per accordo tra le parti.

Espletato il supplemento istruttorio, previa integrazione documentale sulla variante di progetto - con particolare riferimento dell'autocertificazione concernente il possesso delle autorizzazioni e concessioni necessarie alla realizzazione dei lavori (in uno con l'impegno di completare questi ultimi entro l'ottobre del 2015, poi prorogati al dicembre dello stesso anno) - la Regione accoglieva la richiesta, giusta nota prot. n. 1966/2015.

La prima *tranche* del finanziamento veniva, infine, erogata, a titolo di anticipazione, con D.D.S. n. 422 del 22.12.2015, nell'importo di € 126.000,00.

A seguito degli accertamenti compiuti dalla polizia tributaria, la Regione, ritenuto che la società beneficiaria avesse perso i requisiti per l'ottenimento del contributo in parola, adottava, poi, con determina dirigenziale n. 356/2016, formale provvedimento di revoca dello

stesso, non impugnato. Seguiva, poi, anche ingiunzione di pagamento per la restituzione delle somme, opposta dall'interessata innanzi al tribunale di Foggia che, però, rigettava la domanda, giusta sentenza n. 1979/2023, appellata dall'opponente innanzi alla Corte d'Appello di Bari, con giudizio tuttora in corso.

La tesi accusatoria, fondata sulla illecita percezione del contributo, in quanto ottenuto con autocertificazioni non veritiere circa la sussistenza dei requisiti (sub specie delle autorizzazioni e dei pareri necessari all'esecuzione dell'intervento e al completamento dello stesso) – e, quindi, sul danno erariale così arrecato alle pubbliche finanze regionali per effetto dell'esborso deviato dalle sue finalità – veniva accolta dalla Sezione territoriale con l'impugnata decisione, riconoscendo, però, quale criterio d'imputazione soggettiva dell'illecito, la colpa grave, anziché il contestato dolo.

L'appellante, nella veduta duplice qualità, si duole della predetta decisione, deducendo i plurimi *errores in iudicando* asseritamente commessi dai primi giudici nel ritenere che le autocertificazioni *de quibus* recassero una *immutatio veri*, nei termini sopra descritti, presupponendo la necessità che:

- l'intervento fosse autorizzato con nulla osta dell'Ente Parco, ex art. 13, l. n. 394/1991, laddove, in realtà, il sistema autorizzatorio vigente presso tale ente lo esigerebbe solo per le opere impattanti sull'assetto territoriale, da escludersi *in nuce* per quelle realizzate su area lacustre;
- il progetto realizzato differisse da quello oggetto della concessione

demaniale intestata alla coop. "Marica", conseguendone, anche per tale via, che la Mitilcoop fosse obbligata a munirsi del preventivo nulla osta di cui sopra, trattandosi comunque di acquacoltura;

- fosse stata dimostrata dal requirente l'incompleta realizzazione dell'intervento, stante la riscontrata presenza di sole 4 strutture circolari galleggianti e l'assenza di materiale antropico e di manufatti idonei all'acquacoltura, laddove ciò era dovuto ai tempi della coltivazione.

Contesta, inoltre, il Moscato l'affermata sussistenza della colpa grave nella condotta dannosa serbata da costui nell'occasione, posto che la complessità dell'iter amministrativo preordinato alla concessione del contributo, alla luce del quadro normativo e provvedimentale esistente in materia, induceva a ritenere corretto quanto dichiarato nelle autocertificazioni all'uopo rilasciate.

Si censura, infine, la condanna anche al pagamento degli accessori in assenza di qualunque motivazione in proposito, chiedendosi, pertanto, in accoglimento dei suddetti motivi, riformarsi la sentenza, con conseguente rigetto della domanda risarcitoria. In via subordinata, si domanda l'applicazione del potere riduttivo dell'addebito.

Ha concluso per iscritto il P.M., chiedendo che il gravame sia rigettato, siccome infondato, evidenziando, in particolare, la definitività del provvedimento di revoca dell'aiuto, di guisa che un eventuale diverso esito del giudizio civile sull'ingiunzione non inciderebbe in alcun modo sull'indebito conseguito dalla società prevenuta.

Con successiva memoria di replica l'appellante ha instato, in rito, per la sospensione del presente giudizio per pregiudizialità civile, ex art. 106 c.g.c., eccependo, altresì, il difetto di giurisdizione della Corte sulla presente controversia in favore di quella del giudice ordinario. Nel merito, ha diffusamente reiterato le proprie argomentazioni gravatorie, insistendo per l'accoglimento dell'appello.

All'esito dell'udienza di discussione della causa, le parti si sono riportate ai propri scritti difensivi.

Motivi della decisione

L'appello è fondato nei termini che seguono.

Va premesso che il Collegio condivide buona parte dell'iter motivazionale della sentenza di prime cure, cui integralmente si rimanda ex art. 17, comma 1, disp. att. c.g.c., in ordine alla ricostruzione dei fatti materiali di causa (par. n. 1, pagg. 12-15), antigiuridicità della condotta (par. n. 2, pagg. 16-20), danno erariale e nesso di causalità (par. n. 3, pag. 23-24). La decisione, invero, nel condividere l'assunto accusatorio, risulta prendere puntualmente posizione sulle argomentazioni difensive dei prevenuti, superandole con convincenti osservazioni, non idoneamente confutate in questa sede, in quanto meramente replicanti quanto dedotto in primo grado.

Tuttavia, quale ragione più liquida della decisione, con assorbimento delle ulteriori questioni processuali e sostanziali introdotte col gravame, appare cogliere nel segno la doglianza concernente la lamentata assenza di colpa grave nella condotta contestata al Moscato nella

veduta qualità.

Trattasi, invero, di un aspetto - peraltro, già “degradato” nella decisione impugnata rispetto all’originaria contestazione accusatoria (a testimonianza dell’opinabilità intrinseca circa la consapevolezza e l’intenzionalità della condotta fraudolenta posta in essere) - su cui la Sezione ritiene di dissentire rispetto ai primi giudici, escludendo integralmente l’elemento soggettivo rilevante ai fini della condanna.

E ciò in quanto sembra indubbio che la complessità dell’iter amministrativo conducente al riconoscimento del contributo, nei termini più sopra illustrati - ma ancor meglio nelle difese di parte appellante (cfr. pagg. 1-4 dell’appello) - in uno con la non perspicuità del quadro normativo e provvedimentale disciplinante le autorizzazioni e i pareri concernenti gli interventi nell’area del Parco del Gargano, rappresentano elementi tali da escludere quella inescusabile negligenza nella formulazione delle autocertificazioni inveritiere su cui si fonda l’azione risarcitoria.

In particolare, il tenore letterale dell’art. 13, l. n. 394/1991 (recante la legge quadro sulle aree protette), secondo cui *<<Il rilascio di concessioni o autorizzazioni relative ad interventi, impianti ed opere all'interno del parco è sottoposto al preventivo nulla osta dell'Ente parco. Il nulla osta verifica la conformità tra le disposizioni del piano e del regolamento e l'intervento ed è reso entro sessanta giorni dalla richiesta. (...)>>*, poteva ingenerare l’incolpevole convinzione che in presenza di una mera *variante* al progetto originario già assentito in capo alla società

concedente (la s.c.a.r.l. "Marica"), ferma restando la medesima tipologia di allevamento (mitilcoltura) cui l'impianto era deputato, non necessitasse di una nuova richiesta in tal senso (*amplius*, atto d'appello, par. nn. 1.b.1-1.c., pagg. 6.10).

Inoltre, alla stregua delle giustificazioni addotte dall'appellante in ordine alla mancanza di alcuni elementi strutturali dell'intervento, poteva ritenersi conforme a verità l'autocertificazione circa il completamento dello stesso nei termini dichiarati.

Ciò, tenuto conto: a) del convincente rilievo che l'applicazione delle reti di contenimento, pure trovate *in situ*, sebbene non ancora installate, andava effettuata al momento dell'inizio dell'allevamento dei molluschi, nel periodo estivo, mentre la verifica era stata effettuata in quello invernale; b) che la mancanza di una minima parte di attrezzature, del valore di 75.000,00, dovuta a inadempimento del fornitore (e, dunque, non per volontà del prevenuto), era stata espunta, in sede di rendicontazione, dallo stesso appellante, sicchè se ne era tenuto già conto in sede di attribuzione definitiva del finanziamento.

A ulteriore conforto di quanto più sopra osservato, va evidenziato che, successivamente alla proposizione dell'azione risarcitoria, il procedimento penale è stato archiviato con ordinanza n. 9128/2016 del g.i.p. presso il tribunale di Foggia, non ravvisandosi nei fatti esposti gli elementi della truffa, in ragione dell'assenza di condotta ingannevole, stante l'esistenza di fatture che comprovavano l'acquisto delle reti e le giustificazioni addotte circa la loro mancata installazione al

tempo della verifica della Guardia di Finanza.

Alla stregua delle superiori osservazioni, la sentenza impugnata andrà, quindi, riformata, rigettandosi integralmente, per l'effetto, la domanda risarcitoria avanzata dal requirente.

Con la doverosa precisazione che l'assoluzione per motivi riguardanti il solo elemento soggettivo, non incide, evidentemente, sulla legittimità della determina dirigenziale regionale n. 356/2016, di revoca del finanziamento, essendo quest'ultima fondata sulla oggettiva violazione di legge, condivisa da questo Giudicante, come più sopra precisato. Salvo il diverso esito, in sede civile, dell'opposizione monitoria avverso l'ingiunzione di pagamento - esito, peraltro, risultato sfavorevole alla Mitilcoop in primo grado - rimane, pertanto, allo stato, impregiudicato il diritto dell'amministrazione regionale a recuperare il contributo illecitamente erogato.

All'assoluzione dell'appellante, nella duplice qualità, segue il rimborso delle spese processuali anticipate dalle parti, nella misura di € 97,55, e di difesa, per € 3.789,00 (queste ultime aumentate di oneri fiscali e previdenziali e spese generali), da porsi a carico della Regione Puglia, ex art. 31, comma 2, c.g.c.

P.Q.M.

la Corte dei conti, Sezione Prima Giurisdizionale Centrale d'Appello, definitivamente pronunciando sull'appello iscritto al n. 59785 del ruolo generale, disattesa ogni contraria istanza, eccezione o deduzione, lo accoglie, nei sensi di cui in motivazione, e, per l'effetto, rigetta

la domanda risarcitoria avanzata dalla Procura regionale, condannando la Regione Puglia al pagamento delle spese processuali e di difesa in favore degli appellanti, liquidando complessivamente le prime in € 97,55 e le seconde in € 3.789,00, oltre oneri fiscali e previdenziali e spese generali.

Manda alla Segreteria per gli ulteriori adempimenti.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 24.11.2023.

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

F.to Aurelio Laino

F.to Massimo Lasalvia

Depositato in Segreteria il 29 gennaio 2024

IL DIRIGENTE

F.to Massimo Biagi